

88

## STATUTO SOCIALE

### DELLA SOCIETA'

"TERFIN - Società a responsabilità limitata.-"

#### ART. 1.-

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di:

"TERFIN - Società a responsabilità limitata.-"

#### ART. 2.-

La Società ha sede in Trento, Via Solturi n. 78.-

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze.

#### ART. 3.-

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquante), salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea.

#### ART. 4.-

La Società ha per oggetto:

- la costruzione e la gestione, anche in concessione, di parcheggi urbani nonché la costruzione e la gestione di immobili civili, commerciali ed industriali e tutte le attività ad essi connesse.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine o, comunque, connesso al proprio.

Potrà infine prestare fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi.

#### ART. 5.-

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

**ART. 6.-**

Il capitale sociale è di euro 1.291.680,00 (unmilione duecentonovantuno-milaseicentottanta/00), ed è diviso in quote a sensi di legge.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la Società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

**ART. 7.-**

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per causa di morte, salvo nel primo caso il diritto di prelazione, a parità di condizioni, spettante agli altri soci, da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del socio cedente, debitamente comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**ART. 8.-**

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla Sede Sociale, a norma dell'art. 2366 C.C..-

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, potrà essere prevista altresì una

data per una seconda adunanza.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea si intenderà regolarmente e validamente costituita con la presenza di tutti i soci, gli Amministratori e il Collegio Sindacale. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si costituisce, salvo quanto previsto al precedente comma e delibera validamente con la maggioranza di legge.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega, scritta anche sullo stesso avviso di convocazione, osservate le norme di legge al riguardo.

**ART. 9.-**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dalla maggioranza dei soci, in caso di assenza od impedimento del predetto.

**ART. 10.-**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica tre anni.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per il conseguimento dell'oggetto sociale. Esso può compiere pertanto tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di disposizione, salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e di categorie di atti.

**ART. 11.-**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri anche tra i non

soci ed elegge nel suo seno, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento: il Presidente convoca il Consiglio tutte le volte che lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### ART. 12

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### ART. 13.-

L'esercizio sociale si chiude al 31 (ventuno) dicembre di ogni anno.

#### ART. 14.-

Gli utili derivanti dal bilancio restano ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto, salvo diversa destinazione dell'Assemblea, ai soci in proporzione delle rispettive quote.

#### ART. 15.-

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

92

**ART. 16**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del  
Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.



6  
F